



5 OTTOBRE 2022

# Le sfide della transizione digitale nel lavoro agricolo

di Claudia Faleri

Professoressa associata di Diritto del lavoro  
Università degli Studi di Siena



# Le sfide della transizione digitale nel lavoro agricolo\*

**di Claudia Faleri**

Professoressa associata di Diritto del lavoro  
Università degli Studi di Siena

**Abstract [It]:** Con il presente contributo si intende riflettere sull'impatto dei processi di digitalizzazione nel settore agricolo con riguardo sia al profilo occupazionale in termini di richiesta di nuove competenze professionali, sia al profilo sociale in relazione ai costi connessi all'introduzione delle nuove tecnologie. A tal proposito si prendono in esame le modalità di regolazione e gli strumenti negoziali che possono rivelarsi utili affinché la transizione digitale possa condurre a un'agricoltura socialmente sostenibile.

**Title:** The challenges of the digital transition in agricultural work

**Abstract [En]:** This essay aims to reflect on the impact of digitisation in the agricultural sector with regard to the employment profile in terms of the demand for new professional skills and the social profile in relation to the costs related to the new technologies. In this context models of regulation and negotiation tools that may be useful for the digital transition to lead to socially sustainable agriculture are examined.

**Parole chiave:** lavoro agricolo; digitalizzazione; sfruttamento del lavoro; strumenti di regolazione; sostenibilità sociale

**Keywords:** agricultural labour; digitalization; labour exploitation; regulatory instruments; social sustainability

**Sommario:** 1. Tecnologie digitali e il modello di Agricoltura 4.0. 2. I “costi” della digitalizzazione nel mondo del lavoro agricolo. 3. Verso nuovi paradigmi di regolazione per un'agricoltura socialmente sostenibile. 4. Il ricorso a forme di aggregazione tra imprese e lo strumento dell'assunzione congiunta.

## 1. Tecnologie digitali e il modello di Agricoltura 4.0

La digitalizzazione del settore agricolo rappresenta una priorità strategica nel contrastare quella che viene considerata una delle più gravi minacce per il nostro Pianeta del XXI secolo, ovvero il cambiamento climatico che dà luogo a fenomeni sempre più estremi, frequenti e devastanti.

Numerosi sono i documenti programmatici di carattere politico-istituzionale in cui si afferma che la transizione ecologica verso una agricoltura sostenibile e resiliente debba necessariamente passare attraverso l'attuazione dei processi di digitalizzazione del settore agricolo. Numerose sono le iniziative proposte dalla Commissione europea nell'ambito del c.d. *Green Deal* europeo per il raggiungimento dei *Sustainable Development Goals* dell'Agenda Onu 2030, volte a promuovere l'adozione di misure che attraverso le tecnologie digitali consentano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; ci si intende riferire in particolare al Piano *From farm to fork*, adottato l'11 dicembre 2019 allo scopo di garantire, mediante l'utilizzo di strumenti digitali, una maggiore trasparenza delle filiere agroalimentari e

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

agroindustriali e tracciabilità delle varie fasi del processo produttivo, nonché al Documento del gennaio 2021 denominato *List of potential agricultural practices that eco-schemes could support*, in cui si individuano una serie di pratiche dell'agricoltura digitale in grado di migliorare le prestazioni economiche, sociali, ambientali, climatiche per una gestione più efficiente delle risorse in termini di sostenibilità. In tal senso è del resto intervenuto anche il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Governo italiano presieduto da Mario Draghi che investe nell'innovazione digitale per avviare la c.d. rivoluzione *green*.

Si parla a tal riguardo di *smart agriculture* intendendo descrivere con tale termine non tanto o comunque non solo il fenomeno meramente tecnico e ingegneristico indotto dai processi di digitalizzazione che sta interessando il settore agricolo al pari di quello industriale; con il termine *smart agriculture* si vuole piuttosto far riferimento al modello gestionale e produttivo proprio dell'Agricoltura 4.0, che si avvale di strumenti digitali che consentono di acquisire e condividere dati e informazioni precise, nonché utili per poter intervenire solo dove e quando risulta necessario e opportuno (non a caso si parla anche di “agricoltura di precisione”)<sup>1</sup>. Si pensi, infatti, a quanto le scelte gestionali possano essere strategicamente supportate dall'utilizzo di strumenti elettronici quali i droni, i sensori e gli strumenti di telerilevamento che permettono di raccogliere a distanza informazioni utili per monitorare e valutare lo stato di salute sia del suolo, sia delle colture e poter così gestire efficacemente la variabilità presente in un campo. Ci si intende riferire in particolare ai c.d. dispositivi IoT (*Internet of Things*), che permettono di acquisire dati significativi per valutare in tempo reale diversi parametri di natura ambientale, climatica e colturale; si tratta di strumenti che forniscono agli agricoltori informazioni, come quelle sui mutamenti climatici, che rivestono un'importanza fondamentale per una gestione più efficace dei processi produttivi. Poter prevedere i cambiamenti di clima facilita, infatti, una corretta individuazione degli obiettivi produttivi (in termini quantitativi e qualitativi) da perseguire: si consideri quanto può risultare utile all'agricoltore poter conoscere in anticipo un aumento della temperatura in grado non solo di determinare un'accelerazione della stagione vegetativa e conseguentemente una maturazione *ante tempus*, ma anche di comportare una maggior frequenza dei cicli riproduttivi di alcuni parassiti, fattore che può portare ad una maggiore gravità delle epidemie con effetti negativi sulla produzione agricola<sup>2</sup>.

Peraltro, se tale strumentazione sostiene le imprese nei processi decisionali consentendo loro di ottimizzare la gestione delle operazioni colturali della produzione agricola<sup>3</sup>, vero è che i modelli

---

<sup>1</sup> Si consenta il rinvio a C. FALERI, *Voce Smart agriculture*, in S. BORELLI, V. BRINO, C. FALERI, L. LAZZERONI, L. TEBANO, L. ZAPPALÀ, *Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 201.

<sup>2</sup> Cfr. P. LATTANZI, *L'agricoltura di precisione, una sfida anche per il diritto*; M. PISANTE, G. CILLO, *Agricoltura di precisione: sfide e opportunità*; A. VAGNOZZI, *L'agricoltura di precisione: un pacchetto di innovazioni complesso e con molte potenzialità*, tutti in *Agriregioneuropa*, 2018, n. 53;

<sup>3</sup> Così A. IANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2013, I, p. 11 ss.

organizzativi e produttivi che ne conseguono appaiono destinati a produrre un profondo impatto sul piano occupazionale in termini di fabbisogni e competenze professionali.

Da un lato, l'introduzione di macchinari sempre più innovativi in luogo del lavoro manuale comporterà, nell'immediato, una minor richiesta di apporto di lavoro umano e conseguentemente la soppressione di posti di lavoro in modo non troppo dissimile da quanto riscontrabile nel comparto dell'industria; in particolare la digitalizzazione esporrà al rischio disoccupazione i lavoratori non più giovani, con minori competenze tecniche e in difficoltà ad acquisirle, i quali saranno tendenzialmente sostituiti da giovani in possesso di conoscenze legate al mondo della robotica e delle intelligenze artificiali. Tale effetto di grande rilievo sociale risulterà percepibile in modo alquanto significativo in un settore come quello agricolo, in cui è già fortemente avvertita l'esigenza di un cambio generazionale. Altresì, i processi di innovazione tecnologica comporteranno una repentina obsolescenza delle competenze tecnico-professionali tradizionalmente possedute dai lavoratori agricoli, destinando soprattutto coloro che – per il basso livello di scolarizzazione, nonché per le scarse conoscenze linguistiche (si consideri che la manodopera agricola è ormai in prevalenza costituita da lavoratori migranti Ue ed extraUE) – presentano forti difficoltà di accesso alle nuove tecnologie a svolgere lavori sempre più dequalificati e dequalificanti (i c.d. *low skilled workers*)<sup>4</sup>.

Dall'altro lato, le applicazioni digitali generano esigenze di nuove figure professionali caratterizzate da conoscenze e competenze altamente specializzate, quali quelle richieste da attività che si contraddistinguono per un forte tecnicismo o per l'utilizzo di una strumentazione particolarmente evoluta, proprie dell'agricoltura di precisione. Nel prisma della grande trasformazione del lavoro indotta dall'innovazione tecnologica possono dunque acquisire, anche nel settore agricolo, una rinnovata centralità gli strumenti contrattuali specificatamente finalizzati a soddisfare esigenze di impiego di lavoro qualificato, quale *in primis* l'apprendistato professionalizzante, la cui disciplina – a seguito dell'Accordo quadro sull'apprendistato in agricoltura del luglio 2012 – è stata resa compatibile con le esigenze di stagionalità che, come è noto, caratterizzano in modo essenziale le attività agricole, istituendo la figura contrattuale dell'apprendistato stagionale a tempo determinato<sup>5</sup>. Tale Accordo si fa apprezzare anche in relazione al fatto che le Parti sociali hanno previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato non solo i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età, i quali rappresentano i naturali destinatari di tale tipologia contrattuale, ma anche i lavoratori in mobilità, la cui assunzione risulta tra l'altro incentivata prescrivendo che – nel caso in cui il contratto di apprendistato a tempo determinato sia

---

<sup>4</sup> Sul punto si veda C. FALERI, *L'innovazione tecnologica nel settore agricolo tra vecchie criticità e nuove opportunità*, in *Labor*, 2019, p. 148.

<sup>5</sup> Sulla questione della compatibilità della disciplina sull'apprendistato con le attività articolate in cicli stagionali alla luce delle diverse modifiche legislative intervenute sul tema, si rinvia a S. CIUCCIOVINO, *L'apprendistato professionalizzante ancora alla ricerca di una disciplina definitiva*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2009, I, p. 384 ss.

trasformato nel corso del suo svolgimento, oppure al termine dello stesso, in contratto di lavoro a tempo indeterminato – il datore di lavoro possa mantenere i benefici contributivi per ulteriori dodici mesi. Tale previsione assume un’indubbia rilevanza soprattutto se si considera che l’agricoltura sta divenendo un settore trainante nell’economia italiana e come tale risulta destinata sia a costituire un bacino occupazionale importante per i giovani, sia a svolgere una funzione di rifugio per la forza lavoro espulsa dagli altri settori; si pensi, a tal riguardo, al ruolo chiave che il settore agroalimentare sta assumendo, soprattutto nell’area del Mediterraneo, incidendo in modo significativo in termini non solo di opportunità di crescita e sviluppo economico, ma anche di occupazione. Anche la stessa Pac 2023-2027 – approvata dopo ben tre anni di negoziati che ne hanno comportato lo slittamento dell’avvio dal 2021 al 2023 – è intervenuta in questa direzione, promuovendo la modernizzazione del settore agricolo anche al fine di renderlo attrattivo nei confronti dei giovani.

Appare dunque evidente il ruolo fondamentale che la formazione può assolvere nel processo di transizione digitale anche in ambito agricolo, consentendo altresì un superamento culturale del lavoro in agricoltura come lavoro di serie B, fondato cioè essenzialmente su manodopera con basso livello di scolarizzazione. Tra l’altro, come sottolineato nelle *Linee Guida per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia* elaborate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (D.M. 22.12.2017, n. 33671), nel coniugare gli interessi del datore di lavoro a una prestazione di qualità e quelli del lavoratore ad apprendere o migliorare la conoscenza del proprio mestiere, si viene altresì a rafforzare la relazione tra capitale umano e produttività del lavoro, riconosciuta nel settore agricolo persino tale da annullare l’effetto negativo di una minore dotazione di capitale sociale dell’impresa<sup>6</sup>.

Dunque, come già rilevato anche da parte delle istituzioni europee in sede di riflessione congiunta sul futuro della Politica agricola comune dopo il 2020 [COM (2017) 713], a fronte dell’avanzamento delle tecnologie digitali e della conseguente diffusione della altresì detta *smart agriculture*, a delinearsi sarà un mercato agricolo in cui la qualità e pertanto la sostenibilità del lavoro, intesa non solo in termini di qualità e sostenibilità dei beni e dei servizi prodotti, ma anche in termini di elevato livello professionale delle prestazioni lavorative, si verrà a configurare sempre più come una variabile strategica su cui investire.

## 2. I “costi” della digitalizzazione nel mondo del lavoro agricolo

In un contesto economico in cui le imprese agricole sono proiettate verso l’Agricoltura 4.0, i costi della digitalizzazione e della qualità delle prestazioni di lavoro rappresentano sempre più una voce che non può essere contenuta se l’imprenditore vuole mantenersi competitivo sul mercato.

---

<sup>6</sup> Di tale avviso B. DE DEVITIIS, O.W. MAIETTA, *Capitale umano e produttività del lavoro agricolo nelle regioni dell’Unione Europea*, in *Agriregionieuropa*, 2009, n. 5.

Come avvenne con il processo di meccanizzazione indotto dalla seconda Rivoluzione Industriale nei primi decenni del Novecento, così oggi l'introduzione delle nuove tecnologie digitali consente alle imprese agricole di aumentare la produzione e massimizzare la redditività delle colture, incrementando peraltro la forte pressione competitiva a cui esse già sono sottoposte. Va infatti ricordato come le politiche agricole europee – abbandonato un approccio di carattere protezionistico proprio degli anni '60-'70, caratterizzato dall'intervento pubblico di sostegno dei prezzi – hanno assecondato a partire dagli anni '90 un'agricoltura sempre più *market-oriented*, indirizzata cioè a conseguire profitti ovvero a legare le scelte produttive alla effettiva redditività dell'attività agricola attraverso la comparazione tra i costi di produzione affrontati e i ricavi provenienti dalla commercializzazione delle produzioni<sup>7</sup>; tale mutamento delle politiche europee, assieme al forte incremento dei prezzi dei fattori produttivi e a una sostanziale stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli, ha pertanto comportato un progressivo e inesorabile aumento della pressione competitiva dei mercati sulle aziende agricole.

Alla pressione competitiva i produttori agricoli hanno reagito – considerata la rigidità dei prezzi di vendita – abbassando la componente del costo di produzione su cui è più semplice e veloce incidere, ovvero il costo del lavoro, ricorrendo a svariate forme di sfruttamento della manodopera; la gestione del costo del lavoro, *rectius* la difficoltà delle imprese ad assicurare il rispetto dei livelli retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale, è stata infatti considerata la causa principale del lavoro irregolare e sommerso in agricoltura<sup>8</sup>.

Questo risulta oltremodo vero quando siamo in presenza di una filiera agroalimentare o agroindustriale, specie se significativamente lunga, imponendo questa una considerevole esigenza di contenimento dei costi: l'aumento del prezzo dei prodotti che la frammentazione della produzione determina è tale da indurre le imprese interessate a risparmiare sul costo del lavoro per poter immettersi nella grande distribuzione di prodotti agroalimentari a prezzi più competitivi<sup>9</sup>. È infatti nelle dinamiche proprie della

<sup>7</sup> Al riguardo cfr. A. IANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, cit., p. 22.

<sup>8</sup> Così A. VISCOMI, *Questioni sul lavoro sommerso: note preliminari per un incontro di studio*, in A. VISCOMI, (a cura di), *Questioni sul lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale*, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2008, p. 28. Si consideri inoltre quanto sia diffuso in agricoltura il problema del *dumping* salariale e contrattuale, nonché il fenomeno dei c.d. contratti pirata, i contratti collettivi cioè che negoziano al ribasso le condizioni di impiego (in particolare quelle retributive) sottoscritti da associazioni sindacali dotate di scarsa rappresentatività nel settore: cfr. V. PINTO, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in V. FERRANTE (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza*, Milano, Vita e Pensiero, 2017, p. 87. Al riguardo si richiama altresì M. MARAZZA, *Il lavoro nel processo di raccolta di prodotti agricoli*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Roma, Donzelli, 2017, p. 78, laddove evidenzia come in agricoltura la proliferazione di contratti collettivi nazionali di lavoro sia altresì da imputare alla progressiva frammentazione della rappresentanza datoriale, ovvero alla centrifuga tendenza delle imprese a creare nuove associazioni datoriali e quindi nuove aree contrattuali a seguito dell'individuazione di interlocutori sindacali diversi da quelli firmatari i ccnl tradizionali, disposti a concedere minori costi del lavoro e maggiori flessibilità di impiego, dando così luogo ai c.d. contratti pirata.

<sup>9</sup> Si richiamano a tal riguardo V. LECCESE, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2018, p. 245 ss.; E. RIGHINI, *Le relazioni commerciali nelle filiere agroalimentari*, in P. CAMPANELLA (a cura di), *Vite sottocosto*, 2° Rapporto Presidio di Caritas italiana, Canterano, Aracne, 2018, pp. 331-332.

filiera che si insidiano i fenomeni di abbattimento qualitativo delle condizioni di lavoro, di sfruttamento e di violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori più gravi. Del resto ciò è quanto rilevato dal *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022*, che ha evidenziato come il ricorso sistematico da parte delle imprese agricole a forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione del lavoro sia volto a soddisfare le esigenze di efficienza organizzativa e di contenimento dei costi determinate dalla pressione competitiva dei mercati e della Grande Distribuzione. I rapporti negoziali tra i produttori agricoli e l'industria di trasformazione, sono, infatti, caratterizzati da una posizione di potere di questa tipologia di industrie rispetto ai singoli produttori tale per cui su questi ultimi le prime tendono a riversare le rigidità nella formazione dei prezzi dei prodotti lavorati. A loro volta però le industrie di trasformazione – come puntualizzato dalla dottrina più attenta a queste dinamiche<sup>10</sup> – si trovano a subire la forza contrattuale degli operatori commerciali, per cui il prezzo viene sostanzialmente determinato dalle centrali di acquisto, sempre più spesso di livello internazionale.

I processi di digitalizzazione vanno dunque a gravare in capo ai produttori agricoli già alquanto deboli nei rapporti con gli acquirenti dei loro prodotti, considerato come questi solo in minima parte siano costituiti da consumatori finali, essendo la produzione agricola di base acquisita sul mercato in prevalenza dalle imprese di trasformazione e della grande distribuzione che operano in un sistema di oligopsonio o addirittura di monopsonio<sup>11</sup>. Si pensi che il più delle volte i contratti di fornitura, stipulati dai *farmers* con questi operatori economici, precedono la stessa vendita ed esistenza dei raccolti e spesso prevedono a carico dei produttori agricoli obblighi ulteriori rispetto alla consegna del prodotto, sì da rafforzare la loro dipendenza nei confronti delle controparti negoziali<sup>12</sup>.

Se il fenomeno dello sfruttamento del lavoro agricolo è dunque da ricollegare alle pratiche commerciali sleali poste in essere dai vari intermediari della catena alimentare, talora a vere e proprie forme di abuso della dipendenza economica, a comportamenti cioè forieri di gravi distorsioni della concorrenza, su queste risulta evidentemente necessario intervenire affinché la modernizzazione del sistema produttivo

---

<sup>10</sup> Così V. PINTO, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, cit., pp. 86-88, dove tale fenomeno viene esattamente ricostruito, ricordando che tali rigidità non derivano solamente dalla concorrenza delle altre industrie di trasformazione, ma anche dagli squilibri di potere registrabili in favore degli operatori commerciali che sono direttamente proprietari di una rete di punti di vendita al dettaglio (la c.d. grande distribuzione) ovvero che associano imprenditori ciascuno dei quali proprietario di uno o più punti vendita (la c.d. grande distribuzione organizzata).

<sup>11</sup> Sul ruolo che ricopre nel sistema agro-alimentare la grande distribuzione organizzata e sulla sua forza contrattuale, derivante anche dal potere di condizionamento che essa esercita sulle scelte dei consumatori, cfr. E. RIGHINI, *Le relazioni commerciali nelle filiere agroalimentari*, cit., p. 331 ss., in particolare p. 332, ove si rileva come la concentrazione non danneggia solo le aziende agricole e i loro titolari, ma si riflette anche sulle condizioni dei lavoratori salariati in agricoltura, tanto da essere considerata la causa del ricorso al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera, specie se migrante.

<sup>12</sup> Così come puntualmente rilevato da A. IANNARELLI, *La direttiva sulle pratiche commerciali: un'occasione persa per la tutela dei produttori agricoli?*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, p. 441.

agricolo non si realizzi attraverso lo sfruttamento della manodopera, soprattutto quella più debole e vulnerabile<sup>13</sup>.

L'utilizzo di pratiche commerciali sleali tra imprese è del resto già da tempo oggetto di attenzione da parte sia degli organismi europei<sup>14</sup>, sia a livello nazionale da parte delle Autorità nazionali che vigilano sui mercati<sup>15</sup>. Più di recente con la Direttiva 2019/633/UE, in cui è confluita la Risoluzione del Parlamento Ue del 16 maggio 2017, le pratiche commerciali sleali sono state espressamente riconosciute quale una delle principali cause del crescente impoverimento dei produttori agricoli, a fronte di un costante aumento del margine di guadagno delle imprese di trasformazione e dei commercianti all'ingrosso, giungendo ad affermare che la soluzione del problema delle pratiche sleali potrà comportare un miglioramento della posizione degli agricoltori, considerati come l'anello più debole della catena. È pertanto presumibile che, governando i rapporti tra imprese all'interno della filiera in modo tale da recuperare la debolezza contrattuale del produttore agricolo, si riesca quantomeno ad evitare che le imprese agricole si trovino "costrette" a riversare i costi che la transizione digitale impone sui lavoratori, specie quelli più vulnerabili, come i migranti, che costituiscono il vero ultimo anello della catena<sup>16</sup>.

### 3. Verso nuovi paradigmi di regolazione per un'agricoltura socialmente sostenibile

Affinché il percorso di transizione digitale possa condurre a un'agricoltura che sia sostenibile non solo sul piano economico e ambientale, ma anche sociale<sup>17</sup>, si rende necessario un ripensamento delle regole chiamate a governare l'intero sistema agroalimentare e agroindustriale e le dinamiche contrattuali ad esso connesse. Significativo in tal senso il Parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare nel dicembre 2021, denominato *Verso una filiera alimentare equa* (2021/C 517/05), con il quale – nel sottolineare l'importanza dell'implementazione della Direttiva 2019/633/UE al fine di porre rimedio agli squilibri di potere che si

---

<sup>13</sup> In questi termini M.G. GRECO, *Relazioni tra imprese e rapporti di lavoro in agricoltura. Modelli normativi flessibili e prassi illecite*, in P. CAMPANELLA (a cura di), *Vite sottocosto*, cit., p. 359.

<sup>14</sup> In particolare si rinvia alla Comunicazione della Commissione europea sul "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" COM (2009) 591 del 28 ottobre 2009, al "Libro verde sulle pratiche commerciali scorrette nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa" del 2013, nonché ai più recenti interventi della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese COM (2016) 0032 e del Parlamento Europeo con la Risoluzione del 7 giugno 2016, ove si afferma che è l'ineguale distribuzione del potere economico all'interno delle filiere e non le pratiche commerciali sleali a determinare tagli degli investimenti e dell'innovazione anche nei settori della protezione ambientale, delle condizioni di lavoro e del benessere animale, ad avere cioè un impatto negativo lungo tutta la filiera alimentare, inclusa l'occupazione, inducendo le parti a risparmiare, a scapito di salari, condizioni di lavoro o qualità delle materie prime (lett. J e n. 11).

<sup>15</sup> Si richiama puntualmente l'"Indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare (IC/28)" svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Provvedimento 7 giugno 2007, n. 16908).

<sup>16</sup> Si veda in questo senso anche la lettura della Risoluzione del Parlamento UE proposta secondo la prospettiva giuslavorista da V. COMITO, *Le filiere agroalimentari in Italia*, in P. CAMPANELLA (a cura di), *Vite sottocosto*, cit., p. 301.

<sup>17</sup> Al riguardo sia consentito richiamare C. FALERI, *Transizione ecologica e sostenibilità sociale per un'Agricoltura 4.0*, in *Lavoro e diritto*, 2022, p. 169 ss.

registrano lungo tutta la filiera – si mira a promuovere la trasformazione dei sistemi agroalimentari per renderli «più sostenibili, resilienti, equi e inclusivi sul piano ambientale, economico e sociale», riconoscendo essenziale la «cooperazione (piuttosto che la concorrenza) tra gli operatori della filiera alimentare» al fine di garantire «un’equa ripartizione tra gli operatori e di evitare la denigrazione»<sup>18</sup>.

Forte si avverte dunque l’esigenza di regolamentazione delle dinamiche dell’intera filiera per correggere le distorsioni dei mercati agricoli, ovvero per invertire o comunque correggere la rotta della concorrenza al ribasso interrompendo il circolo vizioso insito nel ciclo produttivo basato essenzialmente sui vantaggi competitivi di costo e avviare processi di produzione del valore<sup>19</sup>. A imporsi deve pertanto essere un modello di regolamentazione che contempli le molteplici situazioni interessate dal processo produttivo considerato nella sua interezza e che intervenga a tutelare tutti i soggetti che il sistema agroalimentare e agroindustriale vede coinvolti, dai lavoratori agli imprenditori agricoli, dai consumatori ai *partners* commerciali, ai fornitori e agli altri portatori di interesse; in altri termini si ritiene che non si possa prescindere da una visione e una gestione d’insieme delle diverse istanze di tutela sottese alle relazioni contrattuali presenti in tali sistemi<sup>20</sup>.

Non si ritiene tuttavia che soluzioni negoziali idonee a correggere le distorsioni dei mercati agricoli possano essere formulate a livello di contrattazione collettiva. Si deve infatti considerare, in primo luogo, come la contrattazione collettiva non sia organizzata intorno al paradigma della filiera, in secondo luogo, come l’accentuato pluralismo, che connota in agricoltura la contrattazione collettiva con una predominanza del livello territoriale decentrato rispetto a quello nazionale, dia luogo a un quadro fortemente parcellizzato su base geografica; questo infatti – per quanto risulti giustificato dalle diversità che caratterizzano il tessuto produttivo agroalimentare del nostro Paese – è tale da favorire, all’interno di una filiera, situazioni di concorrenza al ribasso tra territori<sup>21</sup>. Piuttosto si possono prospettare come validi strumenti di *governance* degli equilibri contrattuali lungo la filiera agroalimentare e al contempo di tutela delle condizioni di lavoro nell’ambito della filiera stessa le c.d. intese di filiera di cui all’art. 9 d.lgs. n.

---

<sup>18</sup> La necessità di una collaborazione tra tutti gli operatori agricoli, industriali e distributivi e gli altri protagonisti della filiera è stata altresì ribadita con il decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 198, recante le disposizioni per l’attuazione della richiamata Direttiva 2019/633/UE, laddove si sancisce che i contratti di cessione devono necessariamente improntarsi ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni.

<sup>19</sup> Di tale avviso V. PINTO, *Rapporti lavorativi e legalità in agricoltura. Analisi e proposte*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, p. 24.

<sup>20</sup> Affinché si possano realizzare sistemi agroalimentari sostenibili, sembra dunque debbano imporsi soluzioni normative che vedano il coinvolgimento di tutti i protagonisti della filiera, ovvero modelli di regolamentazione strutturati sull’intera filiera, volti a creare un equilibrio nelle relazioni contrattuali in essa rinvenibili secondo una prospettiva che non può che essere unitaria: così C. FALERI, *Il lavoro agricolo. Modelli e strumenti di regolazione*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 132 ss.

<sup>21</sup> In tal senso I. SENATORI, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, p. 602.

102/05, che sembrano risultare il modello di regolamentazione sostenuto dal legislatore in considerazione della loro latitudine applicativa, nonché della molteplicità e della trasversalità degli interessi ad esse sottesi. A tal riguardo si pone tuttavia la questione dell'individuazione del soggetto negoziale che ai c.d. tavoli della filiera si possa rendere portatore degli interessi dei lavoratori. Infatti, se è vero che le organizzazioni sindacali partecipano ai tavoli di filiera istituiti presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, si deve tener presente come queste ricoprono – in sede di regolamentazione dei rapporti economici di filiera – un ruolo secondario, scarsamente incisivo in quanto essenzialmente limitato a funzioni consultive<sup>22</sup>. Senza contare poi che tali intese di filiera risultano poco diffuse; troppo spesso infatti sono soppiantate da accordi quadro in deroga, nettamente prevalenti sul piano quantitativo, i quali però sono stipulati tra le imprese dei vari segmenti della filiera (quello produttivo, trasformativo, etc.) senza alcun coinvolgimento del sindacato. Per tali ragioni la disciplina lavoristica e in particolare le esigenze di tutela delle condizioni di lavoro risultano sistematicamente sottovalutate nell'ambito sia degli accordi di filiera, sia dei contratti quadro, volti essenzialmente a garantire la qualità del prodotto sulla base delle caratteristiche del bene commerciato, senza dare rilievo alcuno alla qualità del processo produttivo e in particolare al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro degli addetti alla produzione<sup>23</sup>. Il quadro normativo che dunque si dispiega davanti ai nostri occhi risulta indubbiamente destrutturato e articolato in molteplici geometrie, caratterizzato da due sottosistemi normativi (contratti collettivi da un lato, intese di filiera e accordi quadro dall'altro) diversamente preposti a regolare gli interessi coinvolti nella filiera agroalimentare e con evidenti difficoltà di raccordo tra le due dimensioni, legate a diversi ambiti soggettivi di applicazione. Da un lato, si riscontra infatti la contrattazione collettiva, la quale si sviluppa – come è noto – in linea orizzontale riunendo distinti comparti o segmenti produttivi in un'unica categoria merceologica e in linea verticale forma una struttura a doppio livello poggiata su un saldo baricentro territoriale, di regola coincidente con quello provinciale; dall'altro lato, incontriamo gli accordi conclusi intorno al paradigma della filiera, i quali, circoscritti a singoli comparti o segmenti produttivi (es. pomodoro, sementi, tabacco<sup>24</sup> etc.), possono peraltro riguardare una moltitudine di ambiti geografici,

<sup>22</sup> Al riguardo cfr. A. FRASCARELLI, N. SALVATI, *Le organizzazioni interprofessionali in Italia*, in *Agriregionieuropa*, 2012, n. 30.

<sup>23</sup> Si veda al riguardo A. IANNARELLI, *La direttiva sulle pratiche commerciali: un'occasione persa per la tutela dei produttori agricoli?*, cit., p. 439.

<sup>24</sup> In tale ambito appare interessante richiamare come eccezione significativa l'Accordo interprofessionale Tabacco 2018-2020, siglato il 9 gennaio 2018, sottoscritto dalle associazioni di produttori e trasformatori, che vede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, contemplando la possibilità di forme di integrazione o coordinamento tra i sottosistemi contrattuali collettivi di natura sindacale e OCM rispetto all'obiettivo comune della sostenibilità sociale, ovvero quello della tutela del lavoro nella filiera agroalimentare.

estesi talvolta anche ad una o più Regioni, talaltra alla rete di fornitura di specifiche imprese trasformatrici o distributrici (come nel caso degli accordi quadro in deroga)<sup>25</sup>.

Un ruolo di raccordo tra le diverse aree di contrattazione si potrebbe peraltro riconoscere alle associazioni datoriali; ciò in considerazione del fatto che le confederazioni imprenditoriali agricole firmatarie dei contratti collettivi nazionali (Confagricoltura, Coldiretti, CIA) partecipano anche alle Intese di filiera e agli accordi quadro in deroga, per quanto – come in precedenza ricordato – in questi contesti non assolvano il ruolo di attori contrattuali, ma assumano solamente posizioni marginali. Tale soluzione sembrerebbe tra l'altro trovare una sua legittimazione nell'Accordo sulle relazioni sindacali, allegato al ccnl operai agricoli del 2018, laddove, proprio al fine di realizzare una *governance* equilibrata delle relazioni industriali, si contempla la possibilità, da un lato, di istituire forme e luoghi di contrattazione collettiva alternativa al livello provinciale, ovvero delle esperienze contrattuali parallele, dall'altro lato, di dar luogo a una contrattazione nazionale che ponga minori vincoli e condizioni meno stringenti, sì da consentire alla contrattazione di livello provinciale di cogliere gli stimoli derivanti dalle relazioni di filiera per dettarne una regolamentazione. Vero è che anche in tali casi emergerebbero delle criticità, rappresentate dai problemi di raccordo tra i vari sottosistemi di regolazione collettiva, dall'enorme complessità sul versante degli attori e dei diversi ambiti di applicazione; in un quadro di accentuato pluralismo contrattuale si potrebbe, infatti, verificare l'ipotesi in cui il datore di lavoro agricolo sia vincolato ad un accordo collettivo non coincidente, sul piano soggettivo, con la rappresentanza imprenditoriale operante al tavolo dell'intesa di filiera o del contratto quadro.

#### **4. Il ricorso a forme di aggregazione tra imprese e lo strumento dell'assunzione congiunta**

Le sfide poste dalla digitalizzazione e dai mutamenti del sistema produttivo agricolo inducono infine a riflettere su possibili soluzioni che permettano ai singoli produttori agricoli, specie quando si tratta di piccoli imprenditori, di rafforzare la loro posizione contrattuale all'interno della catena produttiva rispetto ai giganti della Grande distribuzione organizzata. Ci si intende riferire in particolare alle forme di aggregazione a cui le imprese agricole potrebbero ricorrere per sostenere i costi della digitalizzazione, considerato come le forme di collaborazione, *rectius* di condivisione tra imprese consistenti nella messa in comune sia di mezzi di produzione, sia di manodopera e servizi hanno storicamente connotato il mondo agricolo<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sulle notevoli difformità intercorrenti tra i due sistemi normativi quanto a soggetti, estensione applicativa, regole di funzionamento e contenuti normativi, cfr. I. SENATORI, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 598.

<sup>26</sup> Con particolare riguardo all'istituto dello scambio di mano d'opera, alle sue radici e finalità, si vedano P. MAGNO, voce *Scambio di mano d'opera e di servizi in agricoltura*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione commerciale*, vol. XVIII, Torino, Utet, 1998, p. 161; R. ALESSI, *Lo scambio di mano d'opera o di servizi*, in R. ALESSI (a cura di), *L'impresa agricola*,

Per quanto concerne le forme di condivisione dei mezzi di produzione, ci si richiama in particolare al fenomeno del contoterzismo, che consiste nell'acquisizione, mediante contratto di appalto, di opere o servizi prestati con macchinari costosi e complessi quali sono quelli dell'agricoltura di precisione. Si tratta di una forma di condivisione particolarmente utile per le imprese agricole, consentendo loro di evitare gravosi investimenti fissi in strumenti utilizzabili solo per lavorazioni circoscritte e per tempi limitati; in special modo per le piccole imprese agricole, che non potrebbero sostenere i costi che la strumentazione digitale impone, tale soluzione negoziale potrebbe rivelarsi persino indispensabile al fine di veder crescere, o quantomeno salvaguardare, la propria capacità competitiva.

Per quanto concerne invece la condivisione di manodopera, si vuole far riferimento alla c.d. assunzione congiunta, ovvero alla possibilità contemplata dall'art. 31, d.lgs. n. 276/2003, come significativamente modificato dall'art. 9, d.l. n. 76/2013 (conv. con modifiche dalla l. n. 99/2013) che ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter, con cui si è esplicitamente consentito alle imprese agricole, comprese quelle costituite in forma di cooperativa, appartenenti a uno stesso gruppo di imprese, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, così come alle imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole<sup>27</sup>, di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Con tale disposto si è inteso legittimare e regolamentare una realtà già significativamente presente nel mondo agricolo, espressione delle difficoltà di reclutamento e di gestione del personale proprie delle imprese agricole: ad essere specificatamente accordata alle imprese, legate da vincoli familiari o societari, è una semplificata possibilità di utilizzo della manodopera secondo le mutevoli esigenze del ciclo produttivo, evitando a queste di «accollarsi integralmente gli oneri connessi agli adempimenti burocratici-amministrativi e senza rischiare di incorrere nella violazione del divieto di interposizione»<sup>28</sup>. In altri termini è stata introdotta una particolare forma di codatorialità, *rectius* una condivisione della titolarità di un contratto di lavoro, ammessa dall'art. 31, d.lgs. n. 276/2003 anche al di fuori di un programma di rete, ma con specifico riferimento alle prestazioni di lavoro agricolo<sup>29</sup>, al fine

---

Torino, Utet, 2011, p. 260. Sulla “fornitura” della prestazione di lavoro come fattispecie negoziale autonoma riconosciuta come lecita nel settore agricolo cfr. V. NUZZO, *L'interposizione di manodopera in agricoltura*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, I, p. 393; M.G. GRECO, *Relazioni tra imprese e rapporti di lavoro in agricoltura. Modelli normativi flessibili e prassi illecite*, cit., p. 355.

<sup>27</sup> La quota del 40% è stata fissata dall'art. 18, l. n. 154/2016, riducendo la quota originariamente prevista del 50%.

<sup>28</sup> C. ALESSI, *Contratto di rete e regolazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *Dall'impresa a rete alle reti di impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 93.

<sup>29</sup> Di tale avviso altresì I. ALVINO, *Il lavoro nelle reti di impresa: profili giuridici*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 140, ove la disposizione di cui all'art. 31 viene riferita ai contratti di rete la cui finalità sia l'attuazione di un programma qualificabile come agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; cfr. altresì C. MAURACHER, *I contratti di rete del settore agroalimentare*, in A. CABIGIOSU, A. MORETTI (a cura di), *Il contratto di rete: caratteristiche, genesi ed efficacia dello strumento*, Milano, Pearson, 2018, p. 167 ss.

di offrire mediante la previsione del regime di solidarietà passiva tra imprese sia una garanzia di maggiore stabilità al lavoratore agricolo, tipicamente stagionale, sia uno strumento di lotta ai fenomeni di elusione ed evasione degli obblighi contributivi che, come è noto, connotano in modo significativo il settore agricolo. Si è infatti parlato a tal riguardo di obbligazione soggettivamente complessa *ex latere creditoris*, ovvero una sorta di *job sharing* dal lato datoriale, concepita *ad hoc* per le prestazioni di lavoro agricolo<sup>30</sup>.

A interessare maggiormente in questa sede non è tanto la *querelle* qualificatoria sorta in dottrina rispetto a tale istituto<sup>31</sup>, quanto piuttosto il *favor legislatoris* manifestato nei confronti di questa forma di condivisione di manodopera per le potenzialità che è in grado di esprimere nell'ambito del lavoro agricolo, consentendo non solo di soddisfare le esigenze di tempestività nel reclutamento della manodopera e di razionalizzazione dei costi proprie delle imprese di questo settore, ma anche di garantire continuità, qualità della prestazione lavorativa, nonché legalità dei rapporti di lavoro<sup>32</sup>. Evidente risulta il valore strategico che tale soluzione negoziale può assumere per un'impresa agricola, specie di piccole e medie dimensioni, permettendole di avvalersi di lavoratori in possesso di competenze professionali particolarmente elevate, quali sono quelle che l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici richiede, ogniquale volta se ne presenti l'esigenza, senza dover accollarsi *in toto* i costi che simili professionalità comportano.

Non è certo un caso se tale facoltà di assunzione congiunta è stata riservata ai soli imprenditori agricoli, né deve stupire questa apertura del legislatore nei confronti di questa forma di scissione tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione lavorativa con specifico riguardo al settore agricolo; non si tratta di registrare un superamento della diffidenza del legislatore rispetto ai fenomeni interpositori, quanto piuttosto una necessità di regolamentare e al tempo stesso incentivare forme di condivisione della manodopera, per soddisfare quegli interessi di immediatezza nel reperimento della manodopera e di economicità che troppo sovente inducono le imprese agricole a dar luogo a fenomeni interpositori illeciti

<sup>30</sup> Così M. BIASI, *Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell'impresa e le risposte dell'ordinamento*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 218/2014, pubblicato in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Contratto di rete e diritto del lavoro*, Padova, Cedam, 2014, p. 117; sulla corresponsabilità delle imprese retiste nelle ipotesi di contratti di rete agricoli, v. G.A. RECCHIA, *Contratto di rete e disciplina dei rapporti di lavoro. Titolarità dell'obbligazione e imputazione della responsabilità*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2019, p. 165 ss.

<sup>31</sup> Riguardo all'accesso dibattito dottrinale svoltosi sul tema si richiama tra chi distingue i due istituti in particolare E. VILLA, *Codatorialità e (in)certezza del diritto*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, p. 1201 ss.; M. BIASI, *Codatorialità e assunzione congiunta nelle reti di impresa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, p. 1466 ss.; O. RAZZOLINI, *Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell'era della flexicurity*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 2013, I, p. 29 ss.; I. ALVINO, *Il lavoro nelle reti di impresa: profili giuridici*, cit., p. 140; C. ALESSI, *Contratto di rete e regolazione dei rapporti di lavoro*, cit., p. 93; L. RATTI, *La codatorialità come rimedio. Profili comparati e prospettiva nazionale*, in M.T. CARINCI (a cura di), *Dall'impresa a rete alle reti di impresa*, cit., p. 153 ss.; M. PERUZZI, *Contratto di rete e gestione del personale tra distacco, codatorialità e assunzioni congiunte*, in *Economia e società regionale*, 2015, p. 12 ss.; M.G. GRECO, *Il rapporto di lavoro nell'impresa multidatoriale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 190-194. Diversamente A. PERULLI, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (diretto da), *La riforma del mercato del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 492; A. PILATI, *Il contratto di rete come esempio di good practice: dallo small business act allo statuto delle imprese*, in *Dall'impresa a rete alle reti di impresa*, cit., p. 137 ss.

<sup>32</sup> Cfr. A. PERULLI, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, cit., p. 492.

o comunque di reclutamento irregolare. Il legislatore ha, infatti, individuato come soggetti destinatari di tale disposizione, da un lato, le piccole imprese familiari per le quali la possibilità di condivisione può persino rappresentare l'unica possibilità di procedere ad assumere manodopera qualificata, dall'altro lato, i gruppi di imprese e le reti, rispetto alle quali l'assunzione congiunta si propone come la soluzione negoziale mediante la quale gli imprenditori possano perseguire lo scopo intrinseco del contratto di rete, ovvero «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato» (art. 3, co. 4 ter, d.l. n. 5/2009, conv. con mod. in l. n. 33/2009, nella sua formulazione attuale).

In un contesto economico globalizzato, caratterizzato da una forte innovazione tecnologica che sta interessando sempre più anche il settore agricolo, l'assunzione congiunta effettuata da imprese, anche di piccole dimensioni, legate da un contratto di rete permette loro di competere a livello internazionale contrastando la concorrenza della produzione dei Paesi a basso costo, fronteggiare le crisi di mercato ampliando la propria offerta di prodotti e servizi, nonché realizzare investimenti di maggiore entità in forza di una riduzione dei costi, anche del lavoro, che non si traduce però in forme di sfruttamento delle condizioni lavorative<sup>33</sup>. Questa forma di aggregazione imprenditoriale, pensata appositamente per il settore agricolo, si può in definitiva presentare come una soluzione negoziale particolarmente adeguata per sostenere la transizione digitale delle imprese agricole, come del resto altre forme di coordinamento orizzontale tra imprese hanno permesso – come l'esperienza giuridica italiana ci insegna – di fronteggiare lo squilibrio del potere negoziale tra agricoltura e industria<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di M. MOCELLA, *Reti di imprese, crediti lavorativi e responsabilità solidale dei datori e codatori di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2018, III, p. 15 ss.

<sup>34</sup> Si pensi, a tal riguardo, sia al ruolo svolto storicamente dalle cooperative, dai consorzi e dalle organizzazioni di produttori, sia al fenomeno dei distretti rurali e agroalimentari di qualità istituiti dall'art. 13, d.lgs. n. 228/2001, caratterizzati da un'interrelazione e un'interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari che ne fanno parte. Sui modelli giuridici di aggregazione in agricoltura e sul coordinamento tra imprese in rete nella più recente esperienza di mercato, si rinvia a L. COSTANTINO, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, in *Rivista di diritto agrario*, 2015, I, pp. 677-678.